

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** luglio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E FORMEDIL PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA" AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R. 17/2005.

Cod.documento GPG/2012/1074

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1074

**-----
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzione e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.;
- Il D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.;
- Il D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" ed in particolare l'art. 6, modificato da ultimo dal comma 1 dell'art. 29 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 111/2011, che individua regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione, dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare:
 - il comma 1 dell'art. 3 che individua nella Regione il Soggetto pubblico che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro;
 - il comma 3 dell'art. 5 "Funzioni delle Province", che elenca le funzioni amministrative svolte dalle Province,
 - il comma 2 dell'art. 32, che prevede che la Regione e le Province promuovono forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione,

di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale autorizzate a livello regionale e nazionale, operanti sul territorio regionale,

- i commi 3 e 4 dell'art. 38 in cui si prevede che il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 186 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni, e che la Regione ne promuove e facilita il collegamento da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione del personale;

Richiamato altresì l'Avviso Comune siglato in data 10 ottobre 2011 in cui le Associazioni Imprenditoriali: Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna-ANCE Emilia Romagna, CNA Regionale dell'Emilia Romagna, CONFARTIGIANATO Federimprese Emilia Romagna, Federlavoro e servizi-Confcooperative Emilia Romagna, Associazione Generale Cooperative Italiane-AGCI Federazione Regionale Emilia-Romagna, LegaCoop Emilia Romagna, Confapi PMI Emilia Romagna settore - edile e le Organizzazioni Sindacali: Filca Cisl Regionale Emilia Romagna, Fillea Cgil Emilia Romagna, Feneal Uil Emilia Romagna, hanno convenuto di dare mandato all'Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento nell'edilizia, di seguito denominato Consorzio FORMEDIL, per addivenire ad una intesa con la Regione Emilia Romagna al fine di consentire l'apertura dello sportello della Borsa Lavoro Edile Nazionale così come definito dalle parti nazionali e dalle relative intese di attuazione dell'avviso stesso;

Considerato che i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del settore edile, prevedono l'istituzione della Borsa Lavoro e individuano nel Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna in tutte le sue articolazioni, gli strumenti per l'attuazione delle materie definite dalla contrattazione collettiva stessa;

Considerato altresì che il Consorzio FORMEDIL è un Ente bilaterale costituito come articolazione regionale del Consorzio Formedil, e come tale rientra tra i regimi particolari dei soggetti autorizzati all'intermediazione di manodopera ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 276/2003, per l'attuazione della Borsa Lavoro del settore delle costruzioni;

Tenuto conto che per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica per le persone disponibili ad occuparsi nel settore edile, si ritiene utile disciplinare, in

modo omogeneo nel territorio regionale, l'interscambio delle informazioni relative all'incrocio domanda e offerta di lavoro, attraverso il collegamento al Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILER) della Borsa Lavoro Edile;

Ritenuto opportuno che, al fine di consentire il collegamento dei due Sistemi informativi sopra richiamati, la Regione realizzerà interventi di adeguamento del SILER, i cui relativi oneri sono già compresi nei contratti di affidamento dell'attività di assistenza tecnica del SILER stesso in essere;

Ritenuto quindi necessario approvare lo "Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province ed il Consorzio FORMEDIL per l'accesso al Sistema Informativo Lavoro delle Province dell'Emilia-Romagna", di cui all'Allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la n. Legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come modificato con propria deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)";
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia sanitaria e sociale regionale";
- n. 221 del 27/02/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Sentite le Province nell'incontro del 4 aprile 2012;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore regionale competente;

DELIBERA:

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo "Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la l'Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento nell'edilizia (Consorzio FORMEDIL) per l'accesso al Sistema Informativo Lavoro delle Province dell'Emilia-Romagna" di cui all'Allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il dirigente regionale competente a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Allegato 1.

Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la l'Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento nell'edilizia per l'accesso al Sistema Informativo Lavoro delle Province dell'Emilia-Romagna.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso la sede di _____ tra:

le **Province** di:

- **Bologna** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Ferrara** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Forlì-Cesena** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Modena** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Parma** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Piacenza** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Ravenna** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Reggio Emilia** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **Rimini** nella persona di _____, domiciliato/a per carica in _____
- **La Regione Emilia-Romagna** - Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro, (di seguito denominata Regione) nella persona **di** _____ domiciliata per carica in Viale Aldo Moro, 38 - Bologna;

e

L'Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento nell'edilizia, di seguito denominato Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, nella persona di _____, domiciliato per carica in Bologna, Via del Gomito, 7;

Visti:

- Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzione e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Il D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.;
- Il D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.;
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" ed in particolare l'art. 6, modificato da ultimo dal comma 1 dell'art. 29 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 111/2011, che individua regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione, dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare:

l'art. 5 "Funzioni delle Province", che al comma 3 che elenca le funzioni amministrative svolte dalle Province,

l'art. 32, che al comma 2, prevede che la Regione e le Province promuovono forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale autorizzate a livello regionale e nazionale, operanti sul territorio regionale,

l'art. 38 che prevede che:

- al comma 3 che il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 186 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni,
- al comma 4 che la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione del personale;

- l'Avviso Comune siglato in data 10 ottobre 2011 in cui le Associazioni Imprenditoriali: Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna-ANCE Emilia Romagna, CNA Regionale dell'Emilia Romagna, CONFARTIGIANATO Federimprese Emilia Romagna, Federlavoro e servizi-Confcooperative Emilia Romagna, Associazione Generale Cooperative Italiane-AGCI Federazione Regionale Emilia-Romagna, LegaCoop Emilia Romagna, Confapi PMI Emilia Romagna settore - edile e le Organizzazioni Sindacali: Filca Cisl Regionale Emilia Romagna, Fillea Cgil Emilia Romagna, Feneal Uil Emilia Romagna, hanno convenuto di dare mandato a Consorzio Formedil Emilia Romagna per addivenire ad una intesa con la Regione Emilia Romagna al fine di consentire l'apertura dello sportello della Borsa

Lavoro Edile Nazionale così come definito dalle parti nazionali e dalle relative intese di attuazione dell'avviso stesso;

Tenuto conto che i seguenti Contratti Collettivi nazionali di lavoro, prevedono l'istituzione della Borsa Lavoro e individuano nel Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna in tutte le sue articolazioni, gli strumenti per l'attuazione delle materie definite dalla contrattazione collettiva stessa:

- per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12 maggio 2010, art. 113;
- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 19 aprile 2010, art. 114;
- il CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 26 aprile 2010, allegato Q;
- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. del 16 dicembre 2010 "Istituzione della Borsa del Lavoro dell'artigianato delle costruzioni;

Premesso che Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna:

- è un Ente bilaterale costituito come articolazione regionale del Consorzio Formedil, associa le Scuole Edili territoriali e ha il compito di raccordarsi con le Parti sociali di livello regionale, l'Ente regionale ed il Formedil nazionale secondo quanto previsto dall'art. 91 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 19 aprile 2010;
- quale articolazione del Consorzio Formedil rientra nei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 276/2003 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra richiamati, per l'attuazione della Borsa Lavoro del settore delle costruzioni;
- ha richiesto di venire a conoscenza di alcuni dati contenuti nel Sistema informativo lavoro delle Province dell'Emilia-Romagna necessari per l'erogazione dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro a lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione interessati ad essere impiegati in aziende

del settore edili, anche attraverso la collaborazione con le Scuole Edili a loro associate;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Ambito della convenzione

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna, le Province dell'Emilia-Romagna e Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, intendono disciplinare l'interscambio delle informazioni relative all'incrocio domanda e offerta di lavoro nel settore edile attraverso la collaborazione del Sistema Informativo Lavoro (SILER) e la Borsa Lavoro Edile (BLEN.it). La cooperazione tra i due Sistemi informativi riguarderà:

- l'interscambio delle informazioni per consentire alla BLEN.it di verificare e validare i dati dei lavoratori occupati o che intendono occuparsi nel settore dell'edilizia;
- la collaborazione tra gli sportelli BLEN.it delle Scuole Edili ed i Centri per l'Impiego delle Province di riferimento per lo svolgimento dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro.
- le comunicazioni obbligatorie di avvio o cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti le sedi operative o le unità locali in Emilia-Romagna, inviate dai datori di lavoro che applicano i CCNL richiamati in premessa.

Articolo 2

Il Sistema Informativo Lavoro

Il Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna, di seguito denominato SILER, è uno strumento di supporto agli operatori delle Province per l'erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro, installato presso tutte le nove Province dell'Emilia-Romagna e supporta le Amministrazioni Provinciali nelle proprie funzioni quali: la registrazione nelle schede anagrafico-professionali dei lavoratori delle relative assunzioni, cessazioni, trasformazioni, l'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini, con particolare riferimento ai colloqui di preselezione, alla redazione del "patto, ex D.lgs. 297/2002 e ss.mm., nonché dell'erogazione dei servizi alle imprese, con particolare

riferimento all'incontro domanda offerta di lavoro e alla pubblicazione delle offerte di lavoro del proprio territorio.

Il SILER è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio ma regolamentato, per garantire sicurezza e qualità dei dati; ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale e parametri-funzioni personalizzabili a livello locale per garantire una gestione uniforme ma flessibile dei servizi erogati. E' stato, infatti, sviluppato su base provinciale per garantire l'autonomia della Provincia nella gestione della propria banca dati, ma consente di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro in un ambito regionale mediante lo strumento della cooperazione applicativa.

Il SILER contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale.

Articolo 3 **Proprietà dei dati e titolarità del trattamento**

Ogni Provincia conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel SILER di propria pertinenza e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate, nonché, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

La trasmissione dei dati al Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna non modifica la suddetta titolarità né trasferisce la proprietà della banca dati.

Articolo 4 **Il ruolo della Regione Emilia-Romagna**

La Regione Emilia-Romagna esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro per gli Enti locali del territorio, approva le linee di programmazione e indirizzi per le politiche del lavoro, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.

Il SILER, realizzato nell'ambito del SIR di cui alla Legge regionale 11/2004, è costituito in rete e si raccorda con i

sistemi informativi di altre Regioni. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER, la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con le altre Regioni ed intese con Enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

La Regione e le Province perseguono obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative nel rispetto delle norme sulla privacy protezione dei dati personali, e semplificazioni degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

La Regione provvede inoltre all'assistenza tecnica del SILER svolgendo manutenzione conservativa, correttiva e sicurezza dei dati, adeguando il sistema all'evoluzione normativa nazionale e regionale. Tale attività comporta la designazione della stessa quale Responsabile esterno del trattamento di dati personali di cui è Titolare la Provincia.

In tale ambito la Regione interviene ad adeguare il SILER per consentire l'interscambio delle informazioni e la collaborazione, specificate nell'art. 1 della presente convenzione, tra il SILER stesso e la BLEN.IT. Gli oneri derivanti da tale intervento rimangono a carico della Regione stessa;

Le attività inerenti il rilascio di credenziali di accesso al Sistema Informativo di ogni Provincia rimangono in capo alla Provincia stessa.

La designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui all'articolo che segue, dovrà essere effettuata da ogni Provincia, in quanto titolare del trattamento stesso, prima dell'attivazione dei servizi di interscambio di cui alla presente convenzione.

Articolo 5

Individuazione dei "soggetti del trattamento" (Privacy)

Le Province, titolari del trattamento dei dati personali come specificato all'art. 3 della presente convenzione, designeranno il Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale responsabile esterno dei trattamenti di dati personali che FORMEDIL effettua in esecuzione della presente Convenzione.

FORMEDIL, specificatamente, dovrà:

a) adempiere all'incarico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali e ad implementare tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità eventualmente individuate dalla Provincia per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Titolare del trattamento dei dati personali, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

e) fornire al Titolare la massima assistenza necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i propri Responsabili dei trattamenti dei dati personali;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio da parte del Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna di specifici report entro il 30 aprile di ogni anno, contenente le seguenti informazioni:

- eventuale adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;

- l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare i trattamenti di cui alla presente Convenzione e le istruzioni fornite agli incaricati stessi in merito a tali trattamenti;
- la predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Al termine della presente Convenzione), ovvero nell'ipotesi di scioglimento anticipato, per qualsivoglia causa, della stessa, la designazione quale "Responsabile esterno" del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 6

Obblighi di FORMEDIL

FORMEDIL, in aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si obbliga, inoltre, a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal SILER esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

- garantire che non si verificano divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti, quali le Scuole Edili, che siano stati designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza
- ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- a comunicare al Titolare:
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di

garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

Articolo 7

Disciplina e modalità di accesso ai dati

I lavoratori che intendono trovare occupazione presso aziende del settore edile, compresi i disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione inseriscono i dati relativi al proprio profilo (curriculum vitae) direttamente collegandosi al Portale della Borsa Lavoro Edile, previa registrazione, o attraverso la Scuola Edile di competenza territoriale.

Il Portale della Borsa Lavoro Edile invia una richiesta di verifica dei dati dei lavoratori di cui sopra al Sistema Informativo Lavoro della Provincia territorialmente competente, al fine di verificare se il lavoratore stesso è occupato o è in possesso dello stato di disoccupazione o è iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente.

Nel caso ci siano le condizioni per un eventuale esito positivo di incrocio domanda e offerta di lavoro tra uno o più lavoratori ed un'azienda attraverso la gestione della Borsa Lavoro Edile, Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna provvederà, attraverso la Scuola Edile competente, a comunicare i relativi dati alla Provincia competente, che si occuperà di avviare l'azione di incontro domanda e offerta di lavoro e di portare a termine il processo di inserimento lavorativo.

La Provincia comunicherà al Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, attraverso il Sistema Informativo lavoro di relativa pertinenza territoriale, le seguenti informazioni in merito a:

- i lavoratori che si recano ai propri sportelli che si dichiareranno interessati ad usufruire dei servizi di incrocio domanda e offerta di lavoro attraverso la BLEN.IT;
- le offerte di lavoro nel settore edile da parte delle aziende che si dichiareranno interessate ad usufruire dei servizi di cui sopra;
- tutte le comunicazioni di assunzione e cessazione di propria competenza di lavoratori che abbiano come

riferimento uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in premessa citati;

Le Province si impegnano a consentire al Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, attraverso gli sportelli BLEN.IT delle Scuole Edili provinciali associate, la cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Lavoro di relativa pertinenza territoriale per l'erogazione dei servizi di cui sopra, con le modalità tecniche di seguito riportate:

l'accesso alla base informativa del SILER viene garantito attraverso un sistema di web services che mette in connessione il Sistema Informativo Lavoro di pertinenza della Provincia competente con il Sistema Blen.it. Attraverso tale connessione saranno scambiate le informazioni come descritto all'art.1 e secondo i formati definiti nell'Allegato "Servizi Interscambio SILER-BLEN.IT", che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Qualora i servizi di accesso al SILER dovessero subire delle modifiche o degli aggiornamenti, sarà cura di ogni Provincia, anche per il tramite della Regione Emilia-Romagna, informare Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna sulle modifiche intervenute.

Lo scambio dei dati specificati nei paragrafi precedenti del presente articolo avverrà con le limitazioni e garanzie previsti negli articoli seguenti.

Articolo 8 Limitazioni di accesso ai dati

Le Province concedono l'interoperabilità con i propri Sistemi Informativi Lavoro al Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna esclusivamente per i dati di cui all'allegato richiamato all'art. 7 della presente convenzione, limitatamente all'erogazione dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro e di monitoraggio indicati in premessa.

I dati oggetto della presente convenzione sono esclusivamente quelli elencati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e sono riferiti ai lavoratori e alle aziende del settore delle costruzioni a cui si applicano i CCNL elencati in premessa.

Articolo 9
Regime di responsabilità nei trattamenti

Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva alle Province titolari dei dati e concedenti l'accesso, per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, nonché per le eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, o per le eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, o per i disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie né per variazioni dei dati derivanti da adeguamenti normativi o di sistema.

Nel caso in cui una o più parti non rispettino le condizioni e le modalità definite dalla presente convenzione, nonché in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione stessa, ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere la stessa con la parte o le parti inadempienti, a norma degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, restando la convenzione efficace nei confronti delle altre parti.

Articolo 10
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di trentasei mesi dalla sua sottoscrizione.

La Regione e le Province contraenti che ne avranno interesse, esclusivamente a richiesta motivata, potranno inoltre in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Articolo 11
Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/03

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle finalità dei trattamenti oggetto della presente.

Articolo 12
Disciplina del Contenzioso

Le eventuali controversie tra le Parti stipulanti in merito all'attuazione della presente convenzione, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente.

Allegato:

"SERVIZI DI INTERSCAMBIO SILER - BLEN.IT"

Bologna li _____

Provincia di Bologna

Provincia di Ferrara

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Modena

Provincia di Parma

Provincia di Piacenza

Provincia di Ravenna

Provincia di Reggio E.

Provincia di Rimini

Regione Emilia-Romagna

Consorzio FORMEDIL

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

SERVIZI DI INTERSCAMBIO SILER - BLEN.IT

Servizio 1 - Controllo dati lavoratori Blen.it

Il servizio prevede la richiesta da parte di Blen.it al Siler dei dati del lavoratore preso in carico dalla Scuola Edile.

Il sistema Blen.it invia il CF, il nome e il cognome del lavoratore al Sistema Informativo Lavoro e:

- se il lavoratore non è presente in banca dati comunica un esito negativo;
- se il lavoratore è presente in banca dati il Sil invia lo stato occupazionale

Dati:

- Codice Fiscale
- Nome e Cognome
- Stato Occupazionale

Servizio 2 - Invio CV lavoratori CPI

Il servizio prevede l'invio da parte del Sil a Blen.it dei dati del lavoratore che si presenta al CPI e che manifesta la propria disponibilità ad essere occupato nel settore delle costruzioni.

Il sistema Sil invia i seguenti dati a Blen.it

Dati:

- Dati personali del lavoratore:
 - o Dati anagrafici
 - o Residenza
 - o Domicilio
 - o Recapiti
 - o Permesso di soggiorno
- Esperienze lavorative
- Istruzione
- Formazione

- Conoscenze linguistiche
- Conoscenze Informatiche
- Abilitazioni, patenti
- Professione desiderata e disponibilità
- Altre informazioni

Servizio 3 - Invio domande di lavoro CPI

Il servizio prevede l'invio da parte del Sil a Blen.it dei dati delle domande di lavoro ricevute dal CPI per le aziende che ricercano professionalità nel settore delle costruzioni.

Il sistema Sil invia i seguenti dati a Blen.it

Dati:

- Dati del datore di lavoro
 - Dati anagrafici (CF, denominazione, cap, comune e indirizzo della sede legale e cap, comune e indirizzo della sede operativa)
 - Dati per il contatto
- Dati relativi alla richiesta di personale
 - Profili professionali ricercati
 - Condizioni lavorative offerte
 - Durata della richiesta

Servizio 4 – Azione di matching Blen.it

Il servizio prevede l'invio da parte di Blen.it al Sil dei dati della domanda di lavoro e dei potenziali lavoratori da selezionare. A seguito delle azioni di matching il CPI invia, se disponibili, gli esiti delle selezioni.

Dati da BLEN.IT a SILER

Dati domanda di lavoro:

- Dati del datore di lavoro
 - Dati anagrafici (CF, denominazione, cap, comune e indirizzo della sede legale e cap, comune e indirizzo della sede operativa)
 - Dati per il contatto
- Dati relativi alla richiesta di personale
 - Profili professionali ricercati

- Condizioni lavorative offerte
- Durata della richiesta
- Zona di interesse
- Codice domanda

Dati curriculum vitae lavoratori selezionati:

- Dati personali del lavoratore:
 - Dati anagrafici
 - Residenza
 - Domicilio
 - Recapiti
 - Permesso di soggiorno
- Esperienze lavorative
- Istruzione
- Formazione
- Conoscenze linguistiche
- Conoscenze Informatiche
- Abilitazioni, patenti
- Professione desiderata e disponibilità
- Altre informazioni
- Zona di interesse

Dati da SIL a BLEN.IT a seguito dell'azione di matching

- Codice domanda
- Codice Fiscale lavoratore/lavoratori selezionato
- Eventuale risultato selezione: OK/KO

Servizio 5 - Invio Comunicazioni obbligatorie

Il servizio prevede l'invio da parte del Sil a Blen.it dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie di assunzione e cessazione per tutti i datori di lavoro che applicano i CCNL indicati in Convenzione.

Dati assunzioni:

DATI DATORE DI LAVORO
Codice fiscale
denominazione datore di lavoro
settore
comune sede legale
cap sede legale
indirizzo sede legale
comune sede di lavoro
cap sede di lavoro
indirizzo sede di lavoro

DATI DEL LAVORATORE
codice fiscale
cognome
nome
sex
data di nascita
comune (o stato estero) di nascita
cittadinanza
comune di domicilio
indirizzo
cap
livello di istruzione
titolo di soggiorno
numero titolo di soggiorno
motivo titolo di soggiorno
scadenza titolo di soggiorno
questura rilascio titolo di soggiorno

DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO
data inizio
data fine
codice agevolazione
tipologia contrattuale
tipo orario
ore settimanali medie
qualifica professionale (ISTAT)
contratto collettivo applicato
livello di inquadramento
retribuzione / compenso

Dati cessazioni rapporto di lavoro

data cessazione
codice causa
data inizio rapporto
data fine rapporto
codice agevolazione
tipologia contrattuale
tipo orario
ore settimanali medie
qualifica professionale (ISTAT)
contratto applicato
livello di inquadramento
retribuzione / compenso

Il sistema Sil invia a Blen.it i suddetti dati delle comunicazioni obbligatorie di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro con il formato definito nel Sil.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1074

data 12/07/2012

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'